

IPSOA

ISL

IGIENE
& SICUREZZA
DEL LAVORO

Mensile di aggiornamento giuridico e di orientamento tecnico

Rivista mensile Anno XX - Dicembre 2016
Direzione e Redazione Strada 1 Palazzo F6 20090 Milanofiori - Assago

12/2016

► edicolaprofessionale.com/ISL

Sicurezza cantieri

**LA FIGURA DEL COORDINATORE
PER LA CORTE DI CASSAZIONE**

► **INSERTO**
**FITOFARMACI
IN AGRICOLTURA**

Macchine e attrezzature

**MARCATURA CE DEI PRODOTTI:
CHIARIMENTI INTERPRETATIVI**

► **CASI E QUESTIONI**
ISL RISPONDE

D.Lgs. n. 231/2001

**SICUREZZA DEL LAVORO,
MOG E RESPONSABILITÀ**

Prevenzione

**LA SICUREZZA
DEL "LAVORO AGILE"**



Approfondimenti

Sicurezza del lavoro e MOG come scriminante per la responsabilità delle imprese ex D.Lgs. n. 231/2001? <i>di Alessio Scarcella</i>	605
La Sezione 9 della Scheda di Sicurezza per la valutazione del rischio chimico occupazionale e ambientale <i>di Bruno Marchesini e Riccardo Roncarati</i>	613
La figura del coordinatore nella giurisprudenza della Corte di Cassazione <i>di Axel Bisignano</i>	627
Nuovi chiarimenti per interpretare le disposizioni nazionali sulla marcatura CE dei prodotti <i>di Antonio Oddo</i>	635
La sicurezza nel "lavoro agile" tra presente e futuro <i>di Claudia Macaluso</i>	638
Il sistema di gestione della sicurezza elettrica <i>di Cristian Masiero e Federico Maritan</i>	643

Inserto

L'impiego di fitosanitari in agricoltura: analisi e VDR <i>di Patrizia Cinquina e William Rossi</i>	
--	--

Giurisprudenza

Rassegna della Cassazione penale

a cura di Raffaele Guariniello

La posizione di garanzia del noleggiatore a caldo <i>Cass. Pen., sez. IV, 13 settembre 2016, n. 38071</i>	649
Amministratore di cooperativa e tutela del lavoratore distaccato <i>Cass. Pen., sez. V, 5 ottobre 2016, n. 41995</i>	649
Minaccia del dirigente a dipendente sottoposta al suo potere gerarchico <i>Cass. Pen., sez. V, 6 ottobre 2016, n. 42336</i>	650
Responsabilità penale del datore di lavoro e insussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente <i>Cass. Pen., sez. IV, 13 ottobre 2016, n. 43271</i>	650
Manomissione della macchina da parte del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro <i>Cass. Pen., sez. IV, 19 ottobre 2016, n. 44327</i>	651
Ricusazione dei periti e patologie asbesto-correlate <i>Cass. Pen., sez. I, 24 ottobre 2016, n. 44736</i>	651

Casi e Questioni

ISL risponde	655
--------------	------------

Finanziamenti

Finanziamenti per la sicurezza

a cura di Bruno Pagamici

658

Norme UNI

Luglio, settembre, ottobre 2016

661

ISL

IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO

MENSILE DI AGGIORNAMENTO GIURIDICO
E DI ORIENTAMENTO TECNICO

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET:

Compresa nel prezzo dell'abbonamento
l'estensione on line della Rivista, consultabile
all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/isl

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Donatella Armini, Marta Piccolboni,
Maria Lorena Radice

REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsos - Gruppo Wolters Kluwer

FOTOCOMPOSIZIONE

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

PUBBLICITÀ:

 **Wolters Kluwer**

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

REDAZIONE

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati
scrivere o telefonare a:

**IPSOA
Redazione**

ISL

IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO

Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.82476.022 - 023
telefax 02.82476.436
e-mail: sicurezzambiente@wki.it

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti,
numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.824761 - telefax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono 02.82476.999
e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it

STAMPA

GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI) Tel. 02/99952

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 731
del 16 dicembre 1996

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.
27 febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB
Milano

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data
31 luglio 1991

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data
di sottoscrizione, e si intendono rinnovati,
in assenza di disdetta da comunicarsi entro
60 gg. prima della data di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori
20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02 824761 -
e mail: servizio.clienti@ipsoa.it
<http://www.ipsoa.it/servizioclienti>

ITALIA - Abbonamento annuale:
€ 191,00

ESTERO - Abbonamento annuale:
€ 382,00

Prezzo copia: € 22,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

— Versare l'importo sul c.c.p. n. 583203
intestato a WKI s.r.l. Gestione incassi,
strada 1, Palazzo F6, Milanofiori

oppure

— Inviare assegno bancario/circolare non
trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della
rivista e l'anno dell'abbonamento.

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo
periodico è comprensivo dell'IVA assolta
dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 74 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Macchine e attrezzature

Nuovi chiarimenti per interpretare le disposizioni nazionali sulla marcatura CE dei prodotti

Antonio Oddo – Avvocato

Premessa: chiarimenti sulla conformità CE dei prodotti

Com'è noto anche da questa *Rivista* (1) sono stati di recente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GURI del 25 maggio /2016, S.O. n. 121) una serie di decreti legislativi per il recepimento nell'ordinamento italiano di direttive europee che introducono una nuova disciplina per la salute e la sicurezza o, comunque, per la conformità alle relative disposizioni di armonizzazione totale nel Mercato Unico europeo per «prodotti» che appartengono a una vasta e varia tipologia e il cui uso è comunque diffusissimo anche negli ambienti di lavoro.

In particolare, su questa *Rivista* sono stati esaminati i contenuti e gli effetti per tutti i destinatari, nei rispettivi ruoli (datori di lavoro, utilizzatori, progettisti, fabbricanti, installatori ecc.), degli obblighi e delle responsabilità previsti dal D.Lgs. n. 86/2016 sulla sicurezza del materiale elettrico a bassa tensione (2), dal D.Lgs. n. 80/2016 sulla compatibilità elettromagnetica (3). Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 85/2016 sul recepimento della direttiva 2014/34/UE sugli apparecchi e sistemi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, il relativo commento sarà pubblicato prossimamente su questa *Rivista* che, peraltro, ha già trattato della disciplina comunitaria relativa a «Direttiva ATEX: nuovi obblighi e responsabilità» (4).

A questo riguardo, di recente è intervenuta opportunamente la Circolare 7 settembre 2016 (prot. 282923) del Ministero dello Sviluppo Economico per fornire – a tutte le Autorità che sono a vario titolo coinvolte nell'applicazione delle discipline nazionali di recepimento delle «nuove direttive europee» – gli indirizzi interpretativi che risultino in linea con il fondamentale vincolo istituzionale di rispetto «degli obblighi comunitari ed istituzionali della Repubblica.»

Il principio interpretativo offerto dalla Circolare MISE n. 282923

La Circolare ministeriale è intitolata «Disposizioni relative ai requisiti ed alla conformità di recipienti semplici a pressione, prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, strumenti di misura, ascensori e loro componenti di sicurezza, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione» ed è indirizzata, per conoscenza, a tutte le parti interessate (5).

Con questo atto amministrativo si richiama l'attenzione delle Autorità coinvolte «nelle attività di sorveglianza del mercato e di controllo» (6) affinché nell'esplicazione delle proprie funzioni – e, quindi, nell'applicazione delle disposizioni conte-

(1) Si rinvia agli approfondimenti riportati su *ISL* n. 10/2014, n. 12/2015 e n. 6/2016.

(2) Cfr. *ISL* n. 6/2016, 301 ss.

(3) Cfr. *ISL* n. 8-9/2016, 415 ss.

(4) Cfr. *ISL* n. 12/2015, 583 ss.

(5) «Le parti interessate» sono state individuate negli «Organismi notificati», nei «fabbricanti», negli «importatori», nei «distributori» e a tutti gli «operatori economici e alle loro associa-

zioni» interessati alle disposizioni per la conformità dei prodotti in oggetto.

(6) Tali autorità sono state individuate nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per

nute nei decreti legislativi che disciplinano le materie previste nell'oggetto della Circolare stessa –, si attengano sempre «ad interpretazioni che ... tra le diverse interpretazioni possibili ... privilegino sempre ... quelle interpretazioni maggiormente coerenti con le norme europee cui è stata data attuazione e, più in generale, con i principi di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legge 24 marzo 2012, n. 27.»

Ne deriva, dunque, un richiamo di attenzione che, in modo assai opportuno e tempestivo, si rivolge a tutte le Autorità che, sia pure a vario titolo, fungono da «organi di controllo» sull'applicazione delle nuove disposizioni legislative affinché – nei frequenti casi di contrasto interpretativo tra la norma nazionale e quella comunitaria da cui la stessa norma nazionale deriva – sia sempre la norma comunitaria a prevalere nel rispetto dei consolidatissimi principi sanciti sia dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (7) che dalla Corte Costituzionale italiana (v. in particolare, per la chiarezza e precisione dei principi enunciati, la sentenza leader di questa ottima Corte n. 170/1984).

L'indirizzo interpretativo così richiamato nella Circolare in commento trova infatti una doppia concretizzazione in due disposizioni nazionali del D.Lgs. n. 85/2016 la cui interpretazione risulterebbe errata se non fosse ricondotta «alla lettera ed allo spirito della direttiva (8)... da cui le suddette disposizioni derivano e, se, in caso di impossibilità di una interpretazione conforme al testo comunitario, non si procedesse alla disapplicazione (9) della norma nazionale in favore dell'applicazione della norma comunitaria di cui si siano eventualmente traditi la "lettera" e/o lo "spirito".»

Commercializzazione del materiale elettrico a bassa tensione

La dichiarazione di conformità non accompagna necessariamente i prodotti

Con riguardo, dunque, alla prima delle disposizioni in questione, la Circolare *de qua* afferma infatti che «Nella predetta ottica, anche in risposta alla

relativa sollecitazione di una delle associazioni di categoria interessate, si segnala, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che nell'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, di attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, per mero errore materiale, fra le previsioni di non conformità formale, oltre all'ipotesi in cui «la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata», è indicata anche quella in cui tale dichiarazione «non accompagna il materiale elettrico».

Poiché l'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, non prevede invece tale disposizione di non conformità, è evidente che non sussiste il correlato obbligo e che l'omissione prevista dalla norma nazionale non può in alcun modo essere sanzionata dagli organi di controllo in quanto la norma nazionale che ne è alla base sarebbe inevitabilmente disapplicata dall'autorità giudiziaria, per contrasto con la norma europea, in caso di contenzioso. Gli organi di controllo sono pertanto invitati a disapplicare tale previsione, tenendo in debito conto il testo della direttiva europea, pur in attesa dell'adozione dell'opportuno formale provvedimento correttivo della citata norma nazionale.»

Da quanto sopra deriva dunque in concreto, per l'applicazione dei principi suesposti, che non risulta necessario che la predetta «dichiarazione di conformità» accompagni i prodotti «messi a disposizione sul mercato», risultando invece sufficiente che tale «dichiarazione» sia effettivamente e correttamente compilata e che, su eventuale richiesta motivata delle Autorità competenti, sia fornita alle Autorità stesse con i contenuti, le forme e nella lingua prevista dalle disposizioni comunitarie.

Dunque, in definitiva, nel caso ora in esame, deve essere disapplicata (non soltanto dal Giudice in caso di contenzioso ma anche direttamente dalla Pubblica Amministrazione) – non potendosi ipotizzare in questo caso (per il contrasto insanabile)

la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, INAIL Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropologici, Coordinamento tecnico competente delle Regioni, Ente Italiano di Accreditamento – ACCREDIA, Unione Italiana delle Camere Di Commercio – Unioncamere, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza.

(7) Per una rassegna della giurisprudenza della Corte di Giustizia della U.E. in materia di vincoli interpretativi delle autorità nazionali sia amministrative che giudiziarie, ex art. 267 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) v.

A. Oddo, *La nuova legislazione per la sicurezza nei cantieri*, Wolters Kluwer-Ipsoa, Milano, 44 e ss.

(8) Sul punto – per l'obbligo di «interpretazione conforme» – la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 91/92 del 14 luglio 1994.

(9) V., per questa conseguenza del contrasto insanabile tra norma nazionale e norma comunitaria da cui la prima deriva, la sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. Riunite, 9 settembre 2003, n. 98.

«interpretazioni conformi» – la disposizione prevista dall'art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 86/2016 nella parte in cui si considera «non conformità formale» – con tutto quanto ne consegue in termini di eventuale «divieto» o «limitazione» di commercializzazione (nonché di eventuale «ritiro» o «richiamo» dal mercato) – il fatto che la «dichiarazione» medesima non accompagni prodotti «messi a disposizione sul mercato» (10).

I riferimenti al fabbricante e all'importatore non devono essere espressi necessariamente nella lingua dell'utilizzatore finale

I principi interpretativi esposti nella premessa alla suddetta Circolare trovano un'altra puntuale applicazione con riferimento a una disposizione nazionale che fin dal suo primo apparire aveva suscitato gravi e giustificate preoccupazioni applicative da parte degli «addetti ai lavori», specie sul fronte del settore interessato alla fabbricazione e commercializzazione del materiale elettrico «a bassa tensione» (anche) in Italia.

Infatti, in questo secondo caso, la Circolare medesima propone – non senza qualche sforzo interpretativo, ma opportunamente e fondatamente –, una «interpretazione conforme» al testo comunitario anche per le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 6 e nell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 86/2016.

A tale riguardo si afferma che «Nel medesimo quadro di interpretazioni ragionevoli e proporzionate si ritiene debbano essere inquadrate previsioni quali quella di cui all'articolo 3, comma 6, ed all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, secondo cui, in relazione all'obbligo, rispettivamente per il fabbricante e per l'importatore, di indicare sul materiale elettrico (oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico) l'indirizzo postale al quale possono

essere contattati, è previsto che “le informazioni relative al contatto sono redatte anche in lingua italiana” o “sono in lingua italiana”. Al riguardo, premesso che i corrispondenti articoli 6, paragrafo 6, e 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/35/UE prevedono più genericamente che “le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato”, e tenuto conto che la Commissione Europea al punto 4.2.2.1 della “Guida Blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016” (GUUE n. C 272/53 del 26 luglio 2016) ha espressamente e in generale chiarito che “non occorre che l'indirizzo o il paese siano tradotti nella lingua dello Stato membro dove il prodotto è messo a disposizione sul mercato, ma i caratteri della lingua utilizzata devono permettere di identificare l'origine e il nome della società”, si ritiene che la relativa previsione di utilizzo della lingua italiana, introdotta nella norma nazionale, vada interpretata e limitata alla necessità che tale indirizzo sia espresso in un alfabeto analogo a quello utilizzato per la lingua italiana e, come tale, effettivamente facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità competenti. Si ritiene, pertanto, che tale previsione di necessario utilizzo della lingua italiana non debba trovare obbligatoria applicazione (e tanto meno dare luogo a sanzioni o richieste di conformazione) per la traduzione dell'indirizzo dai caratteri latini di una lingua europea alla lingua italiana, quando cioè risulti un adempimento del tutto sproporzionato in quanto eccessivamente oneroso per le imprese interessate e di nessuna utilità, se non addirittura fuorviante (quando ad esempio la via sia denominata con riferimento ad un nome proprio di persona, come tale intraducibile), per gli utilizzatori e le autorità. La predetta considerazione vale naturalmente anche per le corrispondenti disposizioni degli altri decreti legislativi in argomento.»

(10) Identica conclusione era stata anticipata da M.S. Lora e C. Gabriele su «Telex-Anie», n. 7/8 Anno XXI, Luglio – Agosto 2016, pagg. 8 e ss. in cui si conclude l'esame del contrasto tra norma nazionale e norma comunitaria sostenendo che «...Ne deriva quindi, in concreto, per il caso di specie l'obbligo immediato e diretto derivante dal diritto comunitario di disapplicare la parte dell'art. 18 del D.Lgs. 86/2016 che prevede di accom-

pagnare la dichiarazione di conformità UE al «materiale elettrico» immesso nel mercato dell'Unione.

A tale regola dovranno attenersi pertanto sia le Autorità giudiziarie che le Autorità amministrative impegnate nella vigilanza del mercato ed alle frontiere, quali l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dello Sviluppo Economico e le Camere di Commercio Industria ed Artigianato.»